

Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 28

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui agli articoli 23 e 24 fanno carico all'unità di bilancio 10.3.1.1168 e ai capitoli 951 e 961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
2. Le eventuali entrate derivanti dal disposto di cui di cui all'articolo 24 sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 3.1.105 e sul capitolo 770 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 29, comma 8, fanno carico all'unità di bilancio 10.5.2.1177 e al capitolo 1547 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

Art. 29

(Disposizioni transitorie)

1. Le modifiche agli statuti societari in recepimento delle norme e degli indirizzi di cui alla presente legge sono promosse dall'Amministrazione regionale entro sei mesi dall'approvazione delle deliberazioni di cui agli articoli 8 e 9, fermo restando il rispetto dei negozi giuridici in essere.
2. In sede di prima applicazione dei principi di cui all'articolo 9 resta fermo quanto già intrapreso dall'Amministrazione regionale e quanto stabilito dall'articolo 12, comma 9, della legge regionale 22/2010.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 13 si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo all'entrata in vigore della presente legge e, in ogni caso, sono fatte salve le nomine già disposte.

4. Per quanto non derogato dalle disposizioni della presente legge, si applica quanto previsto dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

5. Le disposizioni della presente legge sono applicabili, ove compatibili, anche agli enti strumentali e funzionali della Regione.

6. I rinvii alle disposizioni citate nella presente legge si intendono riferiti al testo vigente alla data di entrata in vigore della presente.

7. Nelle more dell'attuazione della razionalizzazione di cui alla legge regionale 17/2011, il controllo analogo su Agemont SpA è esercitato nei modi stabiliti dagli articoli da 16 a 19.

8.

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Comma 8 abrogato da art. 7, comma 16, L. R. 33/2015

Art. 30

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 12 luglio 1965, n. 11 (Partecipazione della Regione Friuli - Venezia Giulia alla società per azioni "Autovie Venete" con sede in Trieste e garanzia sui mutui e obbligazioni che la Società assumerà per il finanziamento dei lavori inerenti alla costruzione dell'autostrada Trieste - Venezia);

b) gli articoli 5 e 6 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18 (Autorizzazione alla costituzione di una Società finanziaria per lo sviluppo economico della Regione Friuli

- Venezia Giulia);

c) la legge regionale 24 aprile 1972, n. 20 (Disposizioni relative alla partecipazione azionaria della Regione nella Friulia SpA);

d) la legge regionale 29 gennaio 1973, n. 10 (Sottoscrizione di nuove azioni delle Società finanziarie regionali Friuli - Venezia Giulia Friulia SpA e Friuli - Venezia Giulia - Locazioni Industriali di Sviluppo Friulia- Lis SpA);

e) l'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22 (Provvedimenti straordinari per il credito e gli incentivi nei settori produttivi);

f) gli articoli da 16 a 19 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63 (Interventi per favorire lo sviluppo industriale);

g) l'articolo 2 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 66 (Partecipazione azionarie alla Società Informatica Friuli - Venezia Giulia SpA);

h) la legge regionale 19 febbraio 1979, n. 8 (Sottoscrizione da parte della Regione di azioni di nuova emissione della società Autovie Venete SpA con sede a Trieste);

i) gli articoli 22 e 57 della legge regionale 28 luglio 1980, n. 27 (Interventi urgenti per lo sviluppo socio - economico della Regione);

j) gli articoli 4 e 12 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 67 (Rifinanziamento di varie leggi regionali in materia di industria);

k) gli articoli 22 e 71 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70 (Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828);

l) l'articolo 7 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 (Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia);

m) l'articolo 17 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 36 (Variazioni al bilancio pluriennale 1984-1986 ed al bilancio di previsione per l'anno 1984 (primo provvedimento), nonché disposizioni finanziarie e contabili relative ad interventi in vari settori);

n) gli articoli 6, 8 e 76 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8 (Legge finanziaria 1985);

o) la legge regionale 1 aprile 1985, n. 13 (Partecipazione azionaria della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia alla società Idrovie SpA);

p) l'articolo 23 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33 (Variazioni al bilancio pluriennale 1986-1988 ed al bilancio di previsione per l'anno 1986 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili);

q) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45 (Interventi regionali per favorire la realizzazione di nuove iniziative promosse dalle società finanziarie delle Partecipazioni statali e/o da società di promozione industriale nonché di iniziative collegate alle attività produttive delle PPSS);

r) gli articoli 39 e 41 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3 (Legge finanziaria 1988);

s) l'articolo 43 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28 (Variazioni al bilancio pluriennale 1988-1990 ed al bilancio di previsione per l'anno 1988 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili);

t) la legge regionale 6 giugno 1988, n. 40 (Autorizzazione alla costituzione di una società a responsabilità limitata per la promozione e la valorizzazione di attività connesse ai campionati mondiali di calcio del 1990 in Udine);

u) l'articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 58 (Provvidenze straordinarie a favore del Comune di Vajont, del Comune di Forni di Sopra e della Promotur SpA);

v) l'articolo 34 della legge regionale 25 novembre 1988, n. 64 (Variazioni al bilancio pluriennale 1988-1990 ed al bilancio di previsione per l'anno 1988 (secondo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili);

w) gli articoli 70 e 71 della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25 (Variazioni al bilancio pluriennale 1989-1991 ed al bilancio di previsione per l'anno 1989 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili);

x) la legge regionale 28 novembre 1989, n. 30 (Sottoscrizione, da parte della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia, di nuove azioni della Promotur SpA);

y) gli articoli 88, 89 e 91 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3 (Legge finanziaria 1990);

z) la legge regionale 26 marzo 1990, n. 14 (Partecipazione della Regione Friuli - Venezia Giulia alla Società per azioni <<Cerit - Centro regionale per l'innovazione tecnologica>> con sede in Pordenone);

aa) l'articolo 4 della legge regionale 23 luglio 1990, n. 30 (Interventi regionali in materia di trasporto marittimo, lagunare, lacuale e fluviale di persone. Modifica alla legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, recante norme in materia di portualità e vie di navigazione nella Regione Friuli - Venezia Giulia. Aumento della partecipazione azionaria della Regione nella società Idrovie SpA);

bb) i commi da 7 a 9 dell'articolo 34 e gli articoli 96 e 118 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 (Legge finanziaria 1992);

cc) l'articolo 47 e i commi 2 e 3 dell'articolo 59 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30 (Assestamento del bilancio ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l'anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili);

dd) i commi da 2 a 5 dell'articolo 29 e i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 70 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 (Legge finanziaria 1993);

ee) la legge regionale 15 aprile 1993, n. 13 (Riassetto delle partecipazioni della Regione nelle società operanti nel settore finanziario ed in quello infrastrutturale);

ff) i commi da 4 a 8 dell'articolo 96 e l'articolo 97 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47 (Assestamento del bilancio ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l'anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese e altre norme finanziarie e contabili);

gg) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 159 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994);

hh) i commi da 1 a 4 dell'articolo 147 e l'articolo 166 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 (Legge finanziaria 1995);

ii) gli articoli 3 e 55 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali);

jj) i commi 11, 12 e 13 dell'articolo 4, i commi 8 e 9 dell'articolo 17 e i commi 3 e 4 dell'articolo 27 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997);

kk) gli articoli 3 e 7 della legge regionale 15 luglio 1997, n. 25 (Interventi della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia a sostegno della candidatura olimpica Tarvisio 2006);

ll) il comma 16 dell'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 1997, n. 33 (Assestamento del bilancio 1997 e del bilancio pluriennale 1997-1999 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10);

mm) i commi 6 e 7 dell'articolo 3, i commi da 1 a 7 dell'articolo 11 e il comma 9 dell'articolo 20 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998);

nn) l'articolo 38 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);

oo) il comma 58 dell'articolo 16 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999);

pp) i commi 63, 146 e 147 dell'articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2002);

qq) i commi da 1 a 4 dell'articolo 5 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);

rr) il comma 5 dell'articolo 6 e i commi 1 e 2 dell'articolo 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);

ss) il comma 15 dell'articolo 1 e i commi 1 e 2 dell'articolo 8 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002);

tt) il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);

uu) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003);

vv) il comma 12 dell'articolo 23 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);

ww) il comma 52 dell'articolo 7 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004);

xx) i commi 73 e 74 dell'articolo 6 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);

yy) i commi 99, 100 e 101 dell'articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006);

zz) il comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);

aaa) i commi 109 e 110 dell'articolo 5 e i commi 22 e 23 dell'articolo 8 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);

bbb) i commi da 38 a 43 e i commi 48 e 49 dell'articolo 7 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);

ccc) i commi da 43 a 45 dell'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);

ddd) il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007);

eee) i commi 27, 28 e 29 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);

fff) l'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 2010, n. 8 (Norme urgenti in materia di società partecipate dalla Regione, nonché concernenti il Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale, attività commerciali e interventi a

favore del Porto di Trieste);

ggg) il comma 10 dell'articolo 5, i commi 6 e 7 dell'articolo 11 e i commi 23 e 24 dell'articolo 12 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 riferite alle partecipazioni della Regione di cui all'articolo 23 continuano ad applicarsi sino alla conclusione della procedura di dismissione delle medesime.

3. Dell'avvenuta cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 è dato avviso con decreto del Presidente della Regione pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.